

ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldava consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto sui mercati internazionali della guerra di aggressione russa.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia moldava le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori.

CONSTATANDO che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione"), la Repubblica di Moldova si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo, le parti si consultano in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

